

CNBA coordinamento nazionale biblioteche di architettura associazione delle biblioteche e dei centri di documentazione di architettura

Università Iuav di Venezia
Santa Croce 191
Tolentini 30135
Venezia

16^a GIORNATA CNBA
VENEZIA 10 MAGGIO 2019

Pubblicare l'architettura: libri e riviste verso il futuro / Publishing architecture: books, journals looking at the future

CNBA/ARCLIB Conference, Venezia 8-10 maggio 2019

Libertà di panorama in Europa in equilibrio tra diritti ed eccezioni

Freedom of panorama in Europe on balance between rights and exceptions

Antonella De Robbio

*Coordinatore Gruppo di studio AIB
su Open Access e Pubblico Dominio (GOAPD)*

Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191 Tolentini – 30135 Venezia



Libertà di panorama = fotografare spazi pubblici

- Il concetto di **libertà di panorama** è il diritto di poter scattare fotografie (o di effettuare riprese) di edifici, palazzi, monumenti, opere artistiche e architettoniche presenti in un luogo pubblico anche per fini commerciali.
- Di fatto **non è un diritto** ma **è una limitazione** del diritto d'autore che consente di scattare e riprodurre fotografie di edifici, opere e luoghi pubblici, senza violare le norme sul diritto d'autore.
- La "libertà di panorama" non deve essere confusa con il "**diritto di panorama**" che è altra cosa e **riguarda la distanza necessaria tra un edificio e l'altro in fase di costruzione per avere luce, spazio e libertà di vedute sufficientemente adeguati**
- La **libertà di panorama** (*freedom of panorama*) consente di poter fotografare un soggetto come un'opera d'arte o un edificio situato in un luogo pubblico.

La libertà di panorama: libertà vigilata

- La libertà di espressione dovrebbe essere un diritto primario ma trova la sua limitazione nel copyright o diritti d'autore
- **È dall'applicazione di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore che dipende la diffusione delle opere al pubblico.**
- Le eccezioni e limitazioni non si applicano ai diritti morali ma ai diritti di utilizzazione economica, in particolare al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico
- La libertà di panorama dipende dall'equilibrio entro le **leggi nazionali sul copyright** tra la **tutela** sulle opere (definizione di opera tutelata ai fini del diritto d'autore o copyright) e le eccezioni accordate al fine di garantire una ragionevole **libertà** di scattare fotografie in spazi pubblici.
- Considerare: non solo riproduzione ma anche riutilizzare le riproduzioni in pubblicazioni analogiche o in rete, per scopi non di lucro o per scopi anche commerciali

Il tradimento delle immagini



Allora, perché la legge sul copyright si irrigidisce così tanto con un concetto che è parte della coscienza pubblica da 90 anni?

- Il nodo centrale delle restrizioni alla libertà del panorama è che *una fotografia di un edificio o di un'opera d'arte non sono la stessa cosa: una copia dell'oggetto non è l'oggetto.*
- Questa affermazione non è nuova: il famoso artista belga René Magritte con l'opera ***La Trahison des images***, mirava già all'epoca a mettere in risalto la differenza di tangibilità e consistenza che il mondo della realtà ha con quello dei segni. La raffigurazione della pipa non è la pipa stessa, bensì una sua immagine.

La risposta a questa domanda si trova nel termine "opera derivata", la quale presuppone una trasformazione, modificazione o adattamento che consiste essa stessa nell'essere una creazione suscettibile della protezione garantita dal diritto d'autore.

Definizioni: uno sguardo panoramico ai paesaggi

Panorama

PANORAMA è una parola di origine greca formata dalla radice del verbo “**vedere**” e dalla parola “**tutto**”.

[Treccani] s. m. [dall'ingl. *panorama*, comp. di *pan-* e gr. ὄραμα «vista»] **2.** Ampia veduta generale di un paesaggio, di un territorio, di una città o di parte di essa, da un luogo sopraelevato...
fotografare, dipingere un p.

[Sabatini-Coletti] **1.** Veduta complessiva di un **paesaggio**, generalmente da un punto di vista sopraelevato: *p. montano; ammirare il p.*

Veduta ampia di un **tratto di territorio**, spec. quella che si offre da un luogo elevato: *da quella torre si vede il p. di tutta la città; ammirare, godersi il p.* | | Dipinto, disegno, fotografia che riproduce tale veduta: *una raccolta di panorami*

Paesaggio

- Prima accezione giuridica di paesaggio.
Treccani identifica il paesaggio «*in ogni parte del territorio che si abbraccia con lo sguardo da un punto determinato e che suscita in chi lo contempla particolari impressioni o si distingue per particolari caratteristiche*»
 - Dottrina giuridica due grandi filoni, opposti:
 - Sandulli: considera il paesaggio come sinonimo di bellezze naturali o “quadri naturali”.
 - Predieri: il paesaggio non è costituito solo da bellezze naturali, ma è qualche cosa di più vasto e comprende sia ogni preesistenza naturale, sia le zone sulle quali è intervenuta l'opera dell'uomo
- «Zona o territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto o carattere derivano dalle azioni di fattori naturali e/o culturali (antropici)»

(Andrea Giordano, *Per codice di progetto del paesaggio*, in *Frames. Frammenti di architettura e paesaggio*, 2006, [Libreria Internazionale Cortina, Padova](#))

La tutela del paesaggio: valore primario costituzionale

- Evoluzione negli anni della tutela paesistica: da Croce a Bottai: dinamica non più statica. da mera conservazione delle bellezze naturali, a valenza culturale nel rapporto uomo-ambiente: nesso tra il paesaggio e l'uomo
- Benedetto Croce ministro e la prima legge sulla tutela del paesaggio 11 giugno 1922, n. 778 «*un altissimo interesse morale e artistico legittima l'intervento dello Stato nella difesa del paesaggio che altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della Patria*». La Legge del 1922 «*Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico*» rappresenta il primo modello di legge generale della disciplina, destinata ad offrire l'ossatura della successiva legge Bottai del 1939
- Leggi "parallele" del Ministro Bottai del 1939: una per il patrimonio culturale (n.1089), l'altra per il paesaggio (n.1497).
- **Art. 9 della Costituzione la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione** [Sandulli]: ci fu acceso dibattito entro la Costituente sull'opportunità che si attribuisse al paesaggio rango costituzionale, ponendolo tra i principi fondamentali dello Stato (canone estetico prevalente). Furono Concetto Marchesi e Aldo Moro tra i padri Costituenti che con una decisione lungimirante ritennero che quell'articolo non fosse né superfluo né fuori luogo
- Svoltata radicale nella tutela del paesaggio si ha con la legge Galasso 8 agosto 1985, n. 431 *Difesa del territorio (strumenti di protezione, vincoli)*
- **Convenzione Europea sul paesaggio, Firenze 2000.** «"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.». **32 Stati membri del Consiglio d'Europa** hanno ratificato la Convenzione e sei l'hanno firmata. L'Italia ha ratificato la Convenzione Europea del Paesaggio con la legge n.14 del 9 gennaio 2006. Paesaggio come frutto di antropizzazione, territorio espressivo di identità o *forma del territorio o dell'ambiente* risultante dalla continua interrelazione tra natura e uomo
- **Dal Testo Unico (D. lgs. n.490/1999) al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)** e modifiche introdotte con il d.lgs. 63/2008 che introduce un'importante distinzione tra le nozioni giuridiche di **bene paesaggistico**, coincidente con quella di bene vincolato, e **quella più ampia di paesaggio**. L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dagli articoli 146 e 147 del Codice.

Codice dei beni culturali e del paesaggio

PARTE SECONDA - Beni culturali - TITOLO I - Tutela - Capo I - Oggetto della **tutela**

Art. 10. Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
4. f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), **che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni**, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 175, lettera a), legge n. 124 del 2017)



Legge diritto d'autore

Art Bonus (L. 29 luglio 2014, n. 106) consente ampie aperture nelle riproduzioni delle opere d'arte e dei beni culturali, ma mancano decreti ministeriali e circolari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per aggiornare e sistematizzare usi e licenze

due le aperture interessanti:

- la liberalizzazione dello scatto fotografico nei musei **per scopi non di lucro**
- l'eccezione - allineata in qualche modo al mondo della norma sul diritto d'autore - stabilisce **la libertà di riproduzione e divulgazione delle immagini dei beni culturali per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa**, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, **purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto**



Dal 29 agosto 2017 finalmente libere le fotografie con mezzo proprio in archivi e biblioteche

Il 2 agosto scorso il Senato ha approvato definitivamente il ddl concorrenza che sancisce la liberalizzazione delle riproduzioni in archivi e biblioteche. Il testo del ddl, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale (consultabile [QUI](#)), entrerà in vigore mercoledì 29 agosto. Solo a partire da questa data saranno finalmente libere per legge le fotografie, scattate con mezzo proprio (senza flash, stativi o treppiedi), di documenti d'archivio consultabili in via ordinaria e di volumi a stampa non più coperti da diritto d'autore. Nel lessico giuridico libere non significa solamente "gratuite", ma anche **esenti da qualsiasi autorizzazione preventiva**, esattamente come già avviene nei musei. Sarà inoltre possibile diffondere e scambiare con qualunque mezzo le fotografie di beni bibliografici e archivistici **per qualsiasi finalità culturale diversa dal lucro**, non più quindi solo per ragioni strettamente "personali" o "di studio" come previsto sinora.

È questo il senso della modifica all'art. 108 del Codice dei Beni Culturali introdotta dal ddl concorrenza, la quale rappresenta una conquista importante nell'ambito della democrazia del sapere (**per il dettaglio delle modifiche normative clicca [QUI](#)**), nella misura in cui allinea l'Italia ai migliori standard internazionali portando a termine il percorso di liberalizzazione della fotografia del bene culturale avviato tre anni fa: il decreto legge "Art Bonus" (DL 31 maggio 2014, n. 83) aveva infatti inizialmente reso libere le riproduzioni dei beni culturali, salvo poi escludere dalla liberalizzazione i beni bibliografici e archivistici per effetto di un emendamento restrittivo approvato un mese più tardi nel corso della conversione in legge. Il 9 luglio 2014 in archivi e biblioteche tornarono così tariffe e divieti di riproduzione, con grave danno per la ricerca storica:

Riproduzioni a scopo di lucro

- Problemi irrisolti legati alla regolamentazione della riproduzione di beni e paesaggi italiani per uso commerciale.
- Se fino a qualche tempo fa non vi era ambiguità nel definire un utilizzo a **scopo di lucro**, da qualche tempo vi è la difficoltà, insita nelle nuove tecnologie, di distinguere ciò che è definibile come "riproduzione a scopo di lucro" da ciò che non lo è. Pensiamo per esempio alle piattaforme o reti sociali o blog anche personali con banner pubblicitari.
- Ma anche la riproduzione di immagini di beni culturali o le riprese di beni paesaggistici per scopi commerciale - che possono coinvolgere più attori, come il fotografo, le agenzie fotografiche o le agenzie che si occupano di campagne pubblicitarie con cessione di diritti che vengono acquisiti da soggetti diversi – diviene un'impresa ardua a causa della difficoltà di interfacciarsi con le migliaia di singole amministrazioni locali italiane che spesso sono sprovviste di una normativa chiara sulle riproduzioni e di un tariffario (nonostante un tariffario sia stato emanato con D. Min. 8.04.1994).

Eccezioni ristrette per la pubblicazioni di immagini

È consentito pubblicare immagini di opere d'arte solo a scopo “di critica o di discussione”, a patto di non fare “concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera” [*Capo V - Eccezioni e limitazioni → Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni – art. 70*]

Tuttavia la differenza tra l'uso commerciale e non commerciale è molto sottile: sebbene chi pubblica una foto di un'opera d'arte tutelata in un social network non guadagni nulla, accetta però automaticamente le condizioni d'uso della piattaforma che garantiscono all'azienda la possibilità di sfruttare quell'immagine a fini commerciali (esempio [sezione 3.1 delle condizioni d'uso di Facebook](#) - ultima revisione Condizioni d'uso 19 aprile 2018).

pertanto per pubblicare foto di opere nelle reti sociali si deve sempre dichiarare di avere tutti i permessi

La tutela dei beni culturali e libertà di panorama ristretta

Il Codice italiano dei Beni Culturali e del Paesaggio o **Codice Urbani** (D.Lgs 42/2004) lascia alle **amministrazioni locali** nella cui disponibilità si trovano i beni di cui alla norma ampia discrezionalità nel decidere se riconoscere o meno una libertà di panorama su tali beni, creando una sorta di diritto di proprietà intellettuale in capo ai «custodi»

Nell'ambito di **tutela del Codice** ricadono tutte le opere site sul territorio italiano che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico, **non più coperte dal diritto d'autore e conservate in musei o in altri luoghi di cultura a ciò deputati o semplicemente presenti in luoghi pubblici**


Si parla di libertà di panorama ristretta in quanto la discrezionalità dell'amministrazione può spingersi fino all'assoluto divieto di fotografare e/o riprendere i beni in questione. In caso di autorizzazione alla riproduzione del bene, è necessario ottenere un'ulteriore autorizzazione per la diffusione dell'immagine da richiedere alla competente autorità amministrativa dietro pagamento di una tariffa.

Un bene culturale per essere riconosciuto d'interesse culturale in termini di tutela deve **soddisfare due condizioni:**

- l'autore dell'opera non deve essere vivente
- l'opera deve essere realizzata da oltre 50 anni se considerata opera d'arte e 70 anni per le opere di architettura.

Si tratta di limiti temporali che differiscono da quelli **del diritto d'autore ai fini del pubblico dominio**, ma sostanzialmente le opere che ricadono nella tutela del Codice dei beni culturali sono per la maggior parte opere di pubblico dominio e per una minima parte opere di autori deceduti che nel giro di qualche decennio vi confluiranno.

La mappa del pubblico dominio nel mondo



Tante tutele che non consentono la libertà di panorama in Italia

- La soluzione dei complessi problemi è data **dall'applicazione di norme diverse**, non solo nazionali ma anche in relazione con il diritto internazionale
- legge sul diritto d'autore e relative eccezioni e limitazioni + Codice Civile, in concorso **con le norme sulla tutela dei beni culturali**, con gli istituti di diritto civile in generale e infine con **la disciplina sugli appalti pubblici e privati**.
- **La riproduzione fotografica** di opere tutelate e la successiva diffusione e/o pubblicazione analogica o in rete devono essere espressamente autorizzate, se non esiste una eccezione e limitazione specifica nella norma: in caso contrario vi sarà una lesione dei diritti di esclusiva [dda].
- In Italia è necessario verificare di volta in volta se la realizzazione e l'utilizzo di una riproduzione video/fotografica raffigurante opere di interesse artistico e/o culturale situate in luogo pubblico richieda o meno l'autorizzazione degli enti preposti **e a quali condizioni/costi** [beni culturali, autorizzazioni e tariffario diversi da istituzione a istituzione]
- La confusione dei piani del contenuto intellettuale di un'opera (bene intangibile) e del suo supporto (bene fisico) genera la limitazione delle libertà anche per opere cadute nel pubblico dominio.

Per la legge italiana sul diritto d'autore ogni edificio o monumento che ammiriamo camminando per strada, come ogni parte creativa che lo compone, **è tutelato dalla legge sul diritto d'autore e dal Codice Civile**

Legge 22 aprile 1941 n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- **Art. 1. comma 1.** Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, **all'architettura**, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
- **Art. 2 comma 5. i disegni e le opere dell'architettura;**

In ambito internazionale la tutela rientra nella **Convenzione di Berna** per la protezione delle opere letterarie e artistiche, a condizione che sussista creatività e originalità.

Codice Civile LIBRO V - DEL LAVORO

Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

Art. 2575 - Oggetto del diritto

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione

Art. 2224 - Esecuzione dell'opera.

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 2578 - Progetti di lavori.

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

I DISEGNI E LE OPERE DELL'ARCHITETTURA

A cura dell'Avv. Giovanni d'Ammassa

funzione dell'opera da realizzare

interessante campo di applicazione normativa...

La legge indica all'art. 2, n. 5, l.d.a., i disegni e le opere dell'architettura quale oggetto di tutela del diritto d'autore.

Nel concetto di opere dell'architettura rientrano, secondo la dottrina, sia gli edifici che gli arredamenti d'interni, i piani regolatori urbanistici, i giardini. La tutela è accordata anche ai disegni e ai progetti (definitivi ed esecutivi). Secondo la tesi prevalente, la tutela opera nell'unica condizione di costituire un risultato non imposto dal problema tecnico funzionale che l'autore vuole risolvere. Di conseguenza il carattere creativo, requisito sempre necessario per la tutela, può essere valutata in base alla scelta, coordinamento e organizzazione degli elementi dell'opera, in rapporto al risultato complessivo conseguito.

L'art. 20 l.d.a., comma 2, stabilisce che *"nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni"*. Ne consegue che le opere dell'architettura aventi carattere artistico godono di una protezione particolare.

Il problema delle varianti al progetto

rientra nella complessa questione dei diritti morali e modificabilità dell'opera: l'autore non può opporsi alle modifiche che si rendessero necessarie, ma se all'opera è riconosciuto (dalla competente autorità statale) un carattere artistico, spetterà all'autore lo studio e l'attuazione delle modifiche.

CAPO VII - Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria. Art. 99

All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al **diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi**, il diritto ad un **equo compenso** a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del consiglio dei ministri, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura **venti anni dal giorno del deposito** prescritto nel secondo comma

L'arco della luce dell'architetto Adalberto Libera <1903-1963>



Proposta progettuale per la collocazione dell'Arco monumentale, simbolo dell'Esposizione Universale di Roma (E42), come fondale della via Imperiale, 1938 ca. (Archivio Storico di EUR SpA - 0160), immaginato da Libera come simbolo della concordia e immaginato all'Eur come «porta del sud». L'esposizione fu cancellata a causa della guerra e l'arco, che non fu mai costruito, avrebbe dovuto costituire il motivo di maggiore spettacolarità, più alto della torre Eiffel.



L'architetto Eero Saarinen nel 1947 presentò un progetto di arco, su modello di quello di Libera del 1940, per il Gateway Arch del memoriale dedicato a Thomas Jefferson a St. Louis, Missouri, USA. L'arco di Saarinen fu costruito tra il 1961-1966 e aprì al pubblico nel 1967. Saarinen vinse la Medaglia d'Oro dell'Istituto degli Architetti Americani (AIA), conferita postuma nel 1962, e il suo progetto vinse il premio "25 Anni" della AIA nel 1990.

Il Cesar Centro di Architettura Razionalista nel 2010 elabora un progetto per la realizzazione dell'Arco - disegnato da Libera nel 1940 - con l'intento di portare a termine il disegno urbanistico del 1942. L'urbanista americano Nikos Salingaros ne aveva proposto la realizzazione come monumento ai caduti nelle missioni di pace «Un arco di pace per il rilancio dell'architettura italiana»

Adalberto Libera avanza richiesta tramite avvocato di poter essere riconosciuto come autore dell'arco realizzato negli USA e di condividere il premio che l'architetto americano aveva ricevuto grazie alla sua "idea" di arco. La risposta del giurista a Libera fa riferimento alla non tutelabilità dell'oggetto arco in sé, in quanto l'arco è un qualcosa che esiste in natura di per sé, e quindi escluso dalla norma (che ad oggi è la stessa del 1942) **ma aggiunge che si sarebbe potuto ragionare sulla tutela progettuale.** *[Il carteggio fa parte del materiale esposto a una mostra su Adalberto Libera al MART di Rovereto nel 2013 e proviene dall'archivio Libera tenuto dagli eredi e da materiali ritrovati dal curatore Nicola Di Battista che contattato non ha mai risposto. Sarebbe interessante consultare tutto il carteggio sulla questione]*




I doppi archi della catena di ristoranti McDonald's comparvero per la prima volta nel 1953 in un ristorante di Phoenix, Arizona (gli archi di McDonald's sono parabole, mentre quello di Libera è un semicerchio, e quello di Saarinen una catenaria).

Opere di architettura: non solo diritto d'autore

- Per le opere dell'ingegneria e dell'architettura è molto difficile che una semplice fotografia possa davvero costituire indebita concorrenza nell'utilizzazione economica dell'opera. Ma va considerato che nelle legislazioni dei Paesi nelle quali non sia prevista una libertà di panorama si debba tenerne conto.
- **È opportuno verificare con attenzione, Paese per Paese, quale sia la specifica disciplina di volta in volta da applicarsi.**
- **Interessante esempio:** La legge federale nella [17 USC 120\(a\)](#) statunitense esonera esplicitamente dalla legge sul copyright le fotografie degli edifici, distinguendo così il copyright sugli edifici da quello sulle fotografie. Il fotografo detiene il copyright esclusivo sull'immagine mentre l'architetto o il proprietario dell'edificio non ha alcun diritto sull'immagine e può utilizzare la fotografia per qualunque scopo. 17 USC 120 si applica solo ad opere di architettura, non ad altre opere dell'arte figurativa come le statue o le sculture.

Freedom of panorama status around the world for images used for commercial purposes




https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_panorama#/media/File:Freedom_of_Panorama_world_map.svg

La proposta di legge USA mai approvata: H.R. 5893 Ansel Adams act

- [Ansel Adams act](#) o "**restituzione del diritto al Primo emendamento per i fotografi**" proposta di legge (2013-2014), in favore della libertà di panorama, intitolata a uno dei fotografi che hanno contribuito a far conoscere e proteggere il patrimonio paesaggistico e culturale del paese.
- Celebre la pionieristica [documentazione fotografia di Ansel Adams sul Parco nazionale di Yosemite](#) utile al sostegno dell'area protetta sulla catena montuosa della Sierra Nevada.
- Partendo dal principio che "le fotografie e i video sono forme di espressione" e che di conseguenza "arrestare i fotografi, sequestrare le attrezzature, fare multe e richiedere permessi" devono essere considerate "restrizioni della libertà di espressione e di stampa", la proposta di legge vorrebbe vietare agli agenti federali e alle guardie di sicurezza private di "sequestrare attrezzature o contenuti nelle schede di memoria delle macchine fotografiche o delle videocamere, e di chiedere ai fotografi o ai *videomaker* di cancellare le proprie immagini".
- Il suo obiettivo: impedire che i "futuri Ansel Adams" siano ostacolati nel loro lavoro. Mai approvata

Libertà di panorama in Europa



In Europa la legislazione che tutela questo diritto varia da paese a paese: in alcuni si possono fotografare solo gli edifici, in altri solo le opere d'arte, in altri non c'è nessuna restrizione.

Mappa dello stato di libertà di panorama nei paesi europei:

- Esiste libertà di panorama, anche per opere d'arte.
- Esiste libertà di panorama solo per edifici.
- Esiste libertà di panorama solo per uso non-commerciale.
- Non esiste libertà di panorama.
- Sconosciuto. (Andorra, San Marino, Monaco e Malta)

L'euro parlamentare tedesca Julia Reda ha proposto al parlamento europeo di estendere la libertà di panorama a tutta l'Europa.

L'euro parlamentare francese Jean-Marie Cavada, ha chiesto invece una drastica restrizione che prevede un'autorizzazione preventiva obbligatoria del titolare all'uso commerciale per tutte le foto e le riprese di opere protette dal diritto d'autore

Direttiva europea 2019: un'occasione mancata

- Direttiva del 2001 <<*Gli stati membri possono tener conto di eccezioni o limitazioni ai diritti concessi negli articoli 2 e 3 nei seguenti casi: (...) uso di opere, come opere dell'architettura o della scultura, fatte per essere installate permanentemente in luoghi pubblici;*>>
- Direttiva 2019: dopo quattro anni di dibattito nelle sedi europee, in fatto di libertà di panorama continueranno a trovare applicazione le normative, fortemente diversificate, in vigore nei singoli Stati membri.
- Non vi saranno regole uniformi e applicabili indistintamente su tutto il territorio dell'Unione, ma un sistema anacronistico e farraginoso, soprattutto in considerazione delle nuove tecnologie di diffusione dei contenuti.
- Il Parlamento ha scelto di mantenere la situazione immutata: il testo originario prevedeva la libertà di utilizzare fotografie, video o altre immagini di opere collocate permanentemente in luoghi pubblici.

Wiki Loves Monuments e patrimonio culturale



- L'attività dei volontari su Wikipedia e su Wikimedia Commons si impegnano per documentare il patrimonio culturale italiano è resa particolarmente difficile da vincoli legali come l'assenza della [libertà di panorama](#) e le [restrizioni imposte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio](#).
- Wiki Loves Monuments, come concorso fotografico, ha permesso di arricchire Wikipedia e Wikimedia Commons con decine di migliaia di foto caricate
- L'assenza di libertà di panorama e le restrizioni del Codice dei beni culturali sono il principale ostacolo nella riuscita del concorso.
- Coinvolte [850 istituzioni italiane](#) (610 comuni + 240 altri enti pubblici e privati compreso il MiBACT), con le quali si è innescata una buona alleanza sulla libera riproduzione fotografica dei beni culturali e sulla libertà di panorama.
- La condivisione delle foto dei monumenti sotto licenza libera è visto dalle istituzioni come un'opportunità, e non come una minaccia.
- Seguire gli sviluppi a livello europeo in tema di libertà di panorama e diritto d'autore, in collaborazione con la rete dei capitoli Wikimedia europei.
- Dialogare con il Ministero dei beni culturali e le istituzioni italiane per una maggiore apertura

[dal Piano annuale Wikimedia 2019]

Come facilitare le cose ...

Come stanno le cose in Italia oggi



Lista censimento dei monumenti
e dei contenuti del patrimonio

Come dovrebbero essere



Taking a photo of a monument and uploading it on Wikipedia. Wikipedia under the free license Creative Commons attribution share alike, allowing commercial use.

Libertà di panorama nel concetto di bene comune

“Un paesaggio appartiene a tutti; ognuno può non soltanto contemplarlo liberamente, ma anche disegnarlo, fotografarlo e riprodurre il proprio disegno o negativo” [André Rouast, 1920]

Considerazioni che sembrano scontate, ma che oggi alla luce del significativo rafforzamento dei diritti di privata, non rappresentano più lo stato del diritto vigente in molti dei Paesi in particolare europei

Dobbiamo chiederci se lo spazio pubblico sia da considerarsi o meno come bene comune, una risorsa collettiva della quale ogni individuo possa fruirne liberamente.

E se in tale dimensione di libera fruizione collettiva i luoghi pubblici si configurino come spazi utili anche per utilizzi commerciali.

Serve un meccanismo di tutela giuridica, a questo punto nazionale, che preveda una libertà di panorama giuridicamente inteso come libertà positiva.

È evidente che si tratta di un tema politico.

A livello comunitario europeo l'occasione è andata perduta per mancanza di una visione ampia che non ha consentito di uniformare questa libertà di sguardo su panorami e paesaggi tra Paesi europei

“Talvolta, è come se il nostro sistema giuridico fosse ossessionato dall'idea che ogni cosa di valore debba essere oggetto di proprietà. Tuttavia, come ogni studioso della proprietà sosterebbe, non ogni terreno è proprietà privata, e persino il terreno di proprietà privata non rimane sempre sottoposto al totale dominio del proprietario.”

[Merk Lemley, Luogo e cyberspazio, in I diritti nell'era digitale: libertà di espressione e proprietà intellettuale, a cura di Vittorio Colomba, Reggio Emilia, Diabasis, 2004]